

doveva soddisfarmi. L'*Avanti!* ha dichiarato che tutti i fatti affermati non rispondevano a verità.

Io invito l'onorevole Cavina ad assumere personalmente la responsabilità di quanto afferma, e lo assicuro che gli darò una di quelle strigliate di cui si ricorderà per un pezzo. (*Rumori all'estrema sinistra — Commenti*).

NEGRETTI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Non c'è materia per fatto personale.

Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Fontana, di giorni 4; Cavazzoni, di 5; Ferrarese, di 3; Sandroni, di 3; Ungaro, di 5; Ferrari Leopoldo, di 7; Lo Monte, di 15; Bernardelli, di 2; Signorini, di 6; Di Marzo, di 4; per motivi di salute gli onorevoli: Brunelli, di giorni 6; Curti di 50.

(Sono conceduti).

Verifica di poteri.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni nella odierna seduta, in seguito alla morte dell'onorevole deputato Dentice, proclamato nel collegio di Salerno, propone alla Camera di proclamare in osservanza dell'articolo 103 della legge elettorale politica vigente, per il posto rimasto vacante nel collegio di Salerno, il primo dei non eletti della lista, in cui era compreso l'onorevole Dentice, e cioè l'onorevole Pasquale d'Elia.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione. Il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami comincia a decorrere da oggi.

Comunico pure che la Giunta delle elezioni ha presentato le relazioni sulle elezioni contestate dei deputati Verderame (collegio di Girgenti) e Cotugno (collegio di Bari).

Saranno stampate, distribuite e iscritte all'ordine del giorno della prima seduta, dopo che siano decorsi tre giorni da oggi.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni. La prima è dell'onorevole Negretti, ai ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro, « per

conoscere le ragioni per le quali non è stato ancora corrisposto ai maestri della regione toscana colpita dal terremoto del 7 settembre 1920, il sussidio straordinario già concesso agli impiegati e salariati dello Stato; e per sapere se non sia a loro conoscenza il decreto del 20 gennaio 1916, n. 102, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 15 febbraio 1916, che equipara agli effetti della concessione del sussidio, per causa del terremoto della Marsica, i maestri agli impiegati dello Stato ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere.

DE CAPITANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come già ebbi a dichiarare all'onorevole Mancini, che presentò una interrogazione analoga a quella dell'onorevole Negretti, debbo adesso ripetere all'onorevole interrogante che i maestri elementari anche se dipendenti dalle amministrazioni scolastiche provinciali, non formano una categoria di personale dipendente direttamente dallo Stato e ad essi non possono essere applicate le norme che lo Stato ha applicato con la circolare del 14 febbraio 1921 che dava agli impiegati statali, unicamente, danneggiati dal terremoto del 7 settembre 1920; una mensilità di stipendio.

A maggior ragione l'anzidetta disposizione di favore non può estendersi ai maestri appartenenti ai comuni, che hanno conservata l'autonomia delle scuole, giacchè, in tal caso, trattasi di veri e propri impiegati comunali, al pari degli altri funzionari e salariati dipendenti dai comuni.

Vero è che l'onorevole interrogante vorrebbe estendere ai maestri della regione toscana colpita dal terremoto del 7 settembre 1920, il sussidio straordinario innanzi indicato in analogia delle disposizioni del decreto 20 gennaio 1916, n. 102, ma osservo che la portata dei due provvedimenti è ben diversa.

Infatti, mentre in occasione del disastro tellurico della Marsica, venne disposta col decreto luogotenenziale 20 gennaio 1916, n. 102, la corresponsione di una indennità continuativa, in occasione invece del terremoto del settembre 1920, il Tesoro concesse con propria circolare (14 febbraio 1921, n. 22733), semplicemente un sussidio speciale, avvalendosi di una normale facoltà dell'Amministrazione per i casi di eccezionale bisogno in cui si trovi il dipendente personale, a causa di eventi straordinari.

È da rilevare, inoltre, che il decreto luogotenenziale 20 gennaio 1916, n. 102, non reca alcuna disposizione che sancisca la equi-